



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 gennaio 2024 – Puma/EUIPO – Puma (puma soundproofing)

(causa T-266/23)¹

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo puma soundproofing – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore PUMA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. *Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)

(v. punti 18-20)

2. *Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi – Criteri di valutazione*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)

(v. punti 31, 32, 36, 37, 45, 51, 55, 56)

3. *Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchi figurativi puma soundproofing e PUMA*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)

(v. punti 44, 47-50, 52, 57-59)

¹ GU C 252 del 17.7.2023.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Puma SE si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Puma Srl.
- 3) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.